

Bollettino di Vigilanza

Anno VII n. 1/2019



Publicato il 28 febbraio 2019



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI

1.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
	Provvedimento n. 83 del 29 gennaio 2019.....	5
	Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici, ed esenzione in favore delle coperture assicurative localizzate in una “zona rossa” ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172.	5
	Provvedimento n. 84 del 13 febbraio 2019	8
	Modalità e termini per la comunicazione all’IVASS delle informazioni relative alle partecipazioni e agli stretti legami in capo ai soggetti iscritti nel registro Unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 e dall’articolo 105 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018	8
1.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	11
	Provvedimento n. 0034123/19 del 30 gennaio 2019.....	11
	Autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 all’assunzione di una partecipazione qualificata indiretta in Bene Assicurazioni S.p.A. da parte di AGM Management LLC società del Gruppo Apollo, per il tramite di Acorn Ltd. Provvedimento.	11
	Provvedimento n. 0034131/19 del 30 gennaio 2019.....	12
	Autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a Hugues Bernard Charles Lopic, Crestview Advisors LLC e Crestview Partners III GP LP ad assumere d’intesa una partecipazione qualificata indiretta in Darag Italia S.p.A.. Provvedimento	12
1.3	MODIFICHE STATUTARIE	13
	Provvedimento n 0009632/19 dell’11 gennaio 2019	13
	Zurich Investments Life S.p.A. - Modifica statutaria Provvedimento.	13
	Provvedimento n 0014425/19 del 15 gennaio 2019.....	14
	Istanza di approvazione delle modifiche dello statuto sociale di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’articolo 196 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Titolo II, Capo I, del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008. Provvedimento.	14
	Provvedimento n 0028597/19 del 25 gennaio 2019.....	15
	UniSalute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	15
	Provvedimento n 0028598/19 del 25 gennaio 2019.....	16
	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	16
	Provvedimento n 0034119/19 del 30 gennaio 2019.....	17
	RBM Assicurazione Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	17

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I

OMISSIS

OMISSIS

3. ELENCO OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO: IMPRESE DI ASSICURAZIONE	
3.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2018.....	85
4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	91
5. ALTRE NOTIZIE	
5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	95
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Assured Guaranty (London) plc e Assured Guaranty (UK) plc a Assured Guaranty (Europe) plc, tutte con sede nel Regno Unito.	95
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, di Endurance Worldwide Insurance Limited ("EWIL") e Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited ("SJNKE") con sedi nel Regno Unito a SI Insurance (Europe) SA ("SIIE"), con sede in Lussemburgo	95
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Travelers Casualty and Surety Company of Europe Limited a Travelers Insurance Company Limited, tutte con sede nel Regno Unito.	96
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Aviva Insurance Limited, con sede nel Regno Unito, a Aviva Insurance Ireland Designated Activity Company, con sede in Irlanda.	96

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 83 del 29 gennaio 2019

Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici, ed esenzione in favore delle coperture assicurative localizzate in una “zona rossa” ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l’art. 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”, ed in particolare l’articolo 48, comma 2;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.” abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione dei termini.” convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare l’articolo 18-undecies, commi 1 e 2;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica della disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, ed in particolare l’articolo 2 bis, commi 24 e 25;

VISTO il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”;

VISTO il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, ed

in particolare l'articolo 9, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*;

VISTO il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017;

VISTO il provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018;

Considerato che il presente provvedimento riveste i caratteri di indifferibilità e urgenza,

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018)

1. Il termine del 31 maggio 2018 previsto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018 è ulteriormente differito fino alla data del 1° gennaio 2020.

Art. 2

(Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio)

1. L'obbligo del pagamento del premio assicurativo e della rata di premio assicurativo per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) è sospeso dal 21 agosto 2017 fino al 1 gennaio 2020 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda mediante autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscono prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.
2. Le somme già versate al 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge 21 settembre 2018, n. 108, non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione.
3. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.
4. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all'articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

5. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1896 del codice civile.

Art. 3

(Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione)

1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui agli articoli 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018.

Art. 4

(Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione)

1. Ai sinistri accaduti durante il periodo di sospensione di cui agli articolo 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 3 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.

Art. 5

(Disciplina delle coperture assicurative dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità dei beni ubicati in una zona rossa ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172.)

1. Per le polizze di assicurazione stipulate da soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità dei beni ubicati in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo non si applica fino al 31 dicembre 2020.
2. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di esenzione di cui al comma 1.

Art.6

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito Internet dell'IVASS.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Ignazio Visco

Provvedimento n. 84 del 13 febbraio 2019

Modalita' e termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni relative alle partecipazioni e agli stretti legami in capo ai soggetti iscritti nel registro Unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 e dall'articolo 105 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, secondo cui gli intermediari che, alla data del 1° ottobre 2018, sono iscritti nel Registro di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 assicurano, entro il 23 febbraio 2019, l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017, concernente la digitalizzazione delle istanze e delle comunicazioni relative al RUI, in modifica al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e all'art. 183 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 105, che prevede obblighi di comunicazione relativi ai dati di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del predetto decreto in capo agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e alle imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

CONSIDERATO che il presente Provvedimento riveste i caratteri di indifferibilità e urgenza;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Modalità e termini di trasmissione delle informazioni)
- Art. 5 (Pubblicazione)
- Art. 6 (Entrata in vigore)

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 4-*sexies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e dell'articolo 105, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Provvedimento si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "intermediario": qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
 - c) "Registro" o "RUI": il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) "stretti legami": il rapporto tra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera iii), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Provvedimento stabilisce le modalità e i termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni sulle partecipazioni e gli stretti legami ai sensi dell'articolo 109, comma 4-sexies del Codice e dell'articolo 105 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relative agli intermediari già iscritti nel Registro alla data del 1° ottobre 2018, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate:
 - a) dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro, con riferimento alla propria posizione e a quella di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
 - b) dagli intermediari di altri Stati membri iscritti nell'Elenco annesso al Registro, limitatamente alla posizione di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
 - c) dalle imprese di assicurazione, per ciascuno dei produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento.

Art. 4
(Modalità e termini di trasmissione delle informazioni)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 sono trasmesse, a pena di irricevibilità, utilizzando il modello elettronico di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 40/2018, disponibile sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).
2. Il modello elettronico di cui al comma 1 è inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it nel rispetto dei termini di seguito indicati:
 - a) dal 1° marzo 2019 al 31 marzo 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nelle sezioni B e D del Registro e alle imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C;
 - b) dal 1° aprile 2019 al 30 aprile 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nella sezione A del Registro e agli intermediari di altri Stati membri iscritti nell'Elenco annesso al Registro.

Art. 5
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
Salvatore Rossi

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0034123/19 del 30 gennaio 2019

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 all'assunzione di una partecipazione qualificata indiretta in Bene Assicurazioni S.p.A. da parte di AGM Management LLC società del Gruppo Apollo, per il tramite di Acorn Ltd. Provvedimento.

Con istanza del 5 ottobre 2018, successivamente integrata in data 10 dicembre 2018, AGM Management LLC, società al vertice del Gruppo Apollo, ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'assunzione di una partecipazione qualificata indiretta del 20% del capitale sociale di Bene Assicurazioni S.p.A..

L'operazione consegue all'acquisizione da parte del Gruppo Apollo del gruppo controllato da Aspen Insurance Holdings Limited. Al perfezionamento dell'operazione il Gruppo Apollo acquisirà, tra l'altro, il controllo della società Acorn Ltd, che detiene la partecipazione diretta del 20% del capitale sociale di Bene Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta, ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualificata indiretta in Bene Assicurazioni s.p.a..

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, AGM Management LLC, in conto proprio ed in qualità di gestore della Apollo Global Management LLC, ad assumere indirettamente, per il tramite di Acorn Ltd, la partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Bene Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0034131/19 del 30 gennaio 2019

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a Hugues Bernard Charles Lopic, Crestview Advisors LLC e Crestview Partners III GP LP ad assumere d'intesa una partecipazione qualificata indiretta in Darag Italia S.p.A.. Provvedimento

Con istanza presentata in data 15 ottobre 2018 il sig. Hugues Bernard Charles Lopic, Crestview Advisors LLC e Crestview Partners III GP LP hanno chiesto ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 l'autorizzazione ad acquisire d'intesa, per il tramite di Polo Holdings Feeder L.P, una partecipazione qualificata indiretta pari al 31,8% dei diritti di voto di Darag Italia S.p.A.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualificata in argomento.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il sig. Hugues Bernard Charles Lopic, Crestview Advisors LLC e Crestview Partners III GP LP ad acquisire d'intesa, per il tramite di Polo Holdings Feeder L.P, una partecipazione qualificata indiretta pari al 31,8% dei diritti di voto di Darag Italia S.p.A.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n 0009632/19 dell'11 gennaio 2019

Zurich Investments Life S.p.A. - Modifica statutaria Provvedimento.

Con lettera del 21 dicembre 2018, Zurich Investments Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2018 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 6 (Capitale sociale) dello Statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n 0014425/19 del 15 gennaio 2019

Istanza di approvazione delle modifiche dello statuto sociale di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'articolo 196 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Titolo II, Capo I, del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008. Provvedimento.

Con comunicazione del 13 novembre 2018 ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 196 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il nuovo testo dello statuto sociale a seguito delle modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci il 7 novembre 2018.

Le modifiche proposte riguardano l'articolo 6 dello statuto sociale con riferimento all'entità del capitale sociale, aumentato da € 20 milioni ad € 24,5 milioni, e il numero di azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale, a seguito dell'emissione di n. 4,5 milioni di nuove azioni ordinarie, aventi godimento identico a quelle già in circolazione.

Al riguardo, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge del nuovo statuto.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n 0028597/19 del 25 gennaio 2019

UniSalute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta il 28 dicembre 2018 UniSalute S.p.A. ha trasmesso il verbale dell'Assemblea straordinaria del 27 dicembre 2018 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli artt. 5, 9, 11, 14 e 15 dello statuto sociale. Le modifiche statutarie deliberate riguardano, in particolare, l'aumento del capitale sociale da € 17.500.000 ad € 77.500.000 (art. 5). Le restanti modifiche statutarie attengono ad adeguamenti regolamentari in materia di *governance*.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Diretorio Integrato

Provvedimento n 0028598/19 del 25 gennaio 2019

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione dell'11 gennaio 2019, Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A ha trasmesso il verbale dell'Assemblea straordinaria del 27 dicembre 2018 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli artt. 9, 11, 14 e 15 dello statuto sociale

Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti regolamentari in materia di *governance*.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n 0034119/19 del 30 gennaio 2019

RBM Assicurazione Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 31 dicembre 2018 RBM Assicurazione Salute S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 21 dicembre 2018 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche dell'articolo 5, comma 1 (capitale sociale) dello Statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ELENCO OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO: IMPRESE DI ASSICURAZIONE

3.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2018

Imprese nazionall

- 1 ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI
- 2 ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.
- 3 ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI
- 4 AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
- 5 AMISSIMA VITA S.P.A.
- 6 APULIA PREVIDENZA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE SULLA VITA - S.P.A.
- 7 ARCA ASSICURAZIONI S.P.A.
- 8 ARCA VITA S.P.A.
- 9 ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.
- 10 ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
- 11 ASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A.
- 12 ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
- 13 ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857 S.P.A.
- 14 ASSIMOCO S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
- 15 ASSIMOCO VITA S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
- 16 AVIVA ITALIA S.P.A.
- 17 AVIVA LIFE S.P.A.
- 18 AVIVA S.P.A.
- 19 AVIVA VITA S.P.A
- 20 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
- 21 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI SOCIETA' PER AZIONI
- 22 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SOCIETA' PER AZIONI
- 23 BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.P.A.
- 24 BANCASSURANCE POPOLARI S.P.A.
- 25 BCC ASSICURAZIONI S.P.A.
- 26 BCC VITA S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA
- 27 BENE ASSICURAZIONI S.P.A.
- 28 BERICA VITA SOCIETA' PER AZIONI
- 29 BIM VITA S.P.A.
- 30 BIPIEMME ASSICURAZIONI S.P.A
- 31 BIPIEMME VITA S.P.A.
- 32 BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.P.A.
- 33 CARGEAS ASSICURAZIONI S.P.A.
- 34 CF ASSICURAZIONI S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER IL CREDITO E LA FAMIGLIA
- 35 CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.P.A.
- 36 CHIARA ASSICURAZIONI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SUI DANNI SOCIETA' PER AZIONI
- 37 CNP UNICREDIT VITA S.P.A.

- 38 COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A.
- 39 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
- 40 CREDEMASSICURAZIONI S.P.A.
- 41 CREDEMVITA S.P.A.
- 42 CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
- 43 CRÉDIT AGRICOLE VITA S.P.A.
- 44 CREDITRAS ASSICURAZIONI S.P.A.
- 45 CREDITRAS VITA S.P.A.
- 46 D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE
- 47 DARAG ITALIA S.P.A.
- 48 ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- 49 EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
- 50 EUROVITA S.P.A.
- 51 FIDEURAM VITA S.P.A.
- 52 GENERALI ITALIA S.P.A.
- 53 GENERTEL S.P.A.
- 54 GENERTELLIFE S.P.A.
- 55 GENIALLOYD SOCIETA' PER AZIONI DI ASSICURAZIONI S.P.A.
- 56 GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
- 57 GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- 58 HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
- 59 HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- 60 HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.
- 61 IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A.
- 62 INCONTRA ASSICURAZIONI SPA
- 63 INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
- 64 INTESA SANPAOLO VITA
- 65 ITAS - ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI
- 66 ITAS VITA S.P.A.
- 67 LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
- 68 LOMBARDA VITA SOCIETA' PER AZIONI
- 69 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.P.A.
- 70 MEDIOLANUM VITA S.P.A.
- 71 NET INSURANCE LIFE S.P.A.
- 72 NET INSURANCE S.P.A.
- 73 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
- 74 POSTE ASSICURA S.P.A.
- 75 POSTE VITA S.P.A.
- 76 PRAMERICA LIFE S.P.A.
- 77 PRONTO ASSISTANCE S.P.A.
- 78 RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.P.A.
- 79 S2C S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI

Elenchi degli operatori del mercato assicurativo

- 80 SACE BT S.P.A.
- 81 SARA ASSICURAZIONI S.P.A. ASSICURATRICE UFFICIALE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
- 82 SARA VITA S.P.A.
- 83 SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PER AZIONI
- 84 SLP - ASSICURAZIONI SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.P.A.
- 85 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
- 86 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
- 87 TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- 88 TUTELA LEGALE S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
- 89 UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
- 90 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
- 91 UNISALUTE S.P.A.
- 92 VERA ASSICURAZIONI S.P.A.
- 93 VERA PROTEZIONE S.P.A.
- 94 VERA VITA S.P.A.
- 95 VERTI ASSICURAZIONI S.P.A.
- 96 VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- 97 ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.

Rappresentanze di imprese estere extra Unione Europea

- 1 HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.
- 2 SCHWEIZERISCHE HAGEL-VERSICHERUNGS-GESELLSHAFT – SOC. SVIZZERA DI ASSICUR.CONTRO LA GRANDINE
- 3 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 1 del 3 gennaio 2019	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9150 — China Reinsurance Group Corporation/Chaucer)
C 16 del 14 gennaio 2019	<i>Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — «BTA Baltic Insurance Company» AS, già «Balcia Insurance» SE / «Baltijas apdrošināšanas Nams» AS (Causa C-648/17) (1) (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «circolazione dei veicoli» — Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio — Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell'aprire la portiera di quest'ultimo).</i>
C 20 del 16 gennaio 2019	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8905 — AXA Group/Roland).
C 22 del 18 gennaio 2019	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9210 — NN Group/Allianz Group/NRP/Target Entities).
C 22 del 18 gennaio 2019	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9241 — Cattolica/IMA France/IMA Italia Group) Caso ammissibile alla procedura semplificata.
C 24 del 21 gennaio 2019	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9230 — Allianz/DIF/Infrared Capital Partners/Daiwater) Caso ammissibile alla procedura semplificata.
C 27 del 22 gennaio 2019	Procedure di liquidazione Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di Qudos Insurance A/S [Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)].

C 31 del 25 gennaio 2019	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9255 — Swiss/Montagu/Real estate property) Caso ammissibile alla procedura semplificata.
C 31 del 25 gennaio 2019	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9169 — Caisse des Dépôts et Consignations/Swiss Life/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata.
C 36 del 29 gennaio 2019	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 14 novembre 2018 su un quadro di coordinamento per la consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico da parte delle autorità di vigilanza in merito a un'estensione del periodo di cui all'articolo 138, paragrafo 4 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (solvibilità II).
C 37 del 30 gennaio 2019	Parere della Banca Centrale europea del 7 dicembre 2018 su una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi.
C 38 del 31 gennaio 2019	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9056 — Generali CEE/AS).

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Assured Guaranty (London) plc e Assured Guaranty (UK) plc a Assured Guaranty (Europe) plc, tutte con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority (P.R.A.) ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Assured Guaranty (London) plc e Assured Guaranty (UK) plc a Assured Guaranty (Europe) plc, tutte con sede nel Regno Unito, con effetto dal 7 novembre 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, di Endurance Worldwide Insurance Limited ("EWIL") e Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited ("SJNKE") con sedi nel Regno Unito a SI Insurance (Europe) SA ("SIIE"), con sede in Lussemburgo

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza inglese ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo e riassicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Endurance Worldwide Insurance Limited ("EWIL") e Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited ("SJNKE") a SI Insurance (Europe) SA ("SIIE") con effetto 1° gennaio 2019.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Travelers Casualty and Surety Company of Europe Limited a Travelers Insurance Company Limited, tutte con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Travelers Casualty and Surety Company of Europe Limited a Travelers Insurance Company Limited, tutte con sede nel Regno Unito, con effetto 28 febbraio 2019.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Aviva Insurance Limited, con sede nel Regno Unito, a Aviva Insurance Ireland Designated Activity Company, con sede in Irlanda.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento di portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Aviva Insurance Limited, con sede nel Regno Unito, a Aviva Insurance Ireland Designated Activity Company, con sede in Irlanda, con effetto 1 Febbraio 2019.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

